

postaprotezione infortuni senior

Contratto di assicurazione Infortuni e Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione infortuni senior

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



Verificare la vostra posizione assicurativa.



Modificare l'anagrafica e i dati di attivazione.



Controllare lo stato delle pratiche,
ricevere aggiornamenti sull'evoluzione del piano,
misurare il premio versato e il capitale maturato.



Accedere all'archivio della corrispondenza.



Trovare le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere
alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG.	1/5
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/5
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	1/5
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	3/5
Glossario	PAG.	4/5
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/11
Premessa	PAG.	1/11
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	1/11
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG.	1/11
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/11
Art. 1.3 - Premi annui	PAG.	2/11
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	2/11
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro.	PAG.	2/11
Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione	PAG.	2/11
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	2/11
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio	PAG.	2/11
Art. 1.9 - Oneri fiscali	PAG.	2/11
Art. 1.10 - Estensione territoriale	PAG.	2/11
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	2/11
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG.	2/11
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	2/11
Art. 1.14 - Reclami	PAG.	2/11
Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione	PAG.	4/11
Art. 2.1 - Rischio assicurato	PAG.	4/11
Art. 2.2 - Persone assicurate	PAG.	4/11
Art. 2.3 - Limiti di età	PAG.	4/11
Art. 2.4 - Persone non assicurabili	PAG.	4/11
Art. 2.5 - Prestazioni assicurate	PAG.	5/11
2.5.1 - Prestazioni assicurate dalla garanzia Infortuni	PAG.	5/11
2.5.2 - Prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio	PAG.	6/11
Art. 2.6 - Criteri di indennizzabilità	PAG.	7/11
2.6.1 - Criteri di indennizzabilità della garanzia Infortuni	PAG.	7/11
2.6.2 - Criteri di indennizzabilità delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio	PAG.	8/11
Art. 2.7 - Esclusioni	PAG.	10/11
Art. 2.8 - Esonero denuncia altre assicurazioni	PAG.	10/11

Norme relative ai sinistri	PAG. 11/11
Art.3 - Obblighi in caso di sinistro.....	PAG. 11/11
Art. 3.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.....	PAG. 11/11
Art. 3.2 - Richiesta di attivazione delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio	PAG. 11/11
Art. 3.3 - Collegio medico	PAG. 11/11

Moduli ed Informative Accessorie

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).
Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010:

- il Patrimonio netto ammonta a 7,41 milioni di Euro di cui il capitale sociale è pari a 5 milioni di Euro e le riserve patrimoniali sono pari a 2,41 milioni di Euro;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 1,01 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 3,56 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3,5 milioni di Euro.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.

Avvertenza: L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identifica-

tivi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato all'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa ha la finalità di proteggere l'Assicurato di età compresa tra 59 e 79 anni dagli infortuni subiti in ambito professionale ed extraprofessionale che abbiano per conseguenza una frattura ossea, una lussazione, un'ustione o una commozione cerebrale. A seguito dell'infortunio è altresì prevista la possibilità di usufruire di prestazioni di assistenza sanitaria a domicilio.

Ogni polizza copre fino a 2 persone.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2 e da 2.1 a 2.8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia all'Art. 2.5 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano, nella pagina seguente, alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo:

	Conseguenza del rischio assicurato	Limite di indennizzo	Danno subito	Danno indennizzabile	Danno liquidato
Esempio 1	Frattura multipla dell'anca di cui una composta/scomposta e una esposta	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Esempio 2	Ustione sul 30% della superficie del corpo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Esempio 3	Insieme di conseguenze derivanti da un singolo infortunio (ad esempio frattura multipla dell'anca, del femore e lussazione della colonna vertebrale)	€ 8.000,00	€ 10.000,00*	€ 8.000,00**	€ 8.000,00

* Pari alla sommatoria degli indennizzi previsti per le tre prestazioni

** Caso in cui il danno indennizzabile è inferiore al danno subito per raggiunto limite di indennizzo

Avvertenza: Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra 59 e 79 anni all'atto della sottoscrizione. La copertura rimane efficace fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell'80esimo anno di età.

Si rinvia all'Art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato all'Artt. 1.1 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 1.8, 2.4 e 2.6.1 delle Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, se nel corso del contratto si manifesta nell'Assicurato uno stato di alcolismo, il Contraente deve darne comunicazione all'Impresa.

Il cambio della professione esercitata dall'Assicurato non configura un'ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio.

La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750 euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: L'Impresa in caso di polizza di assicurazione che garantisca una pluralità di assicurati riduce del 15% il premio previsto per ogni singolo Assicurato. Lo sconto è cumulato per ciascuna testa assicurata.

L'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Come specificato all'Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La comunicazione ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio. L'Impresa, entro

15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli Artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Imposte: i premi della garanzia Infortuni sono soggetti all'imposta del 2,5% e quelli delle prestazioni Assistenza all'imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 3.1 e 3.2. Per la denuncia dell'Infortunio, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

Avvertenza: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il verificarsi dell'infortunio.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l'accertamento del danno.

L'Impresa avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

Avvertenza: La gestione dei sinistri e l'erogazione dei servizi di assistenza è affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax al n°: 06.5492.4402.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione).

14. Arbitrato

In caso di controversie con l'Impresa, si rinvia all'Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell'Impresa www.poste-assicura.it.

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

“originale firmato”

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Commozione cerebrale: lo scuotimento dell'organo cerebrale mediante shock o atto violento su una parte vicina o lontana. Determina la scomparsa temporanea o permanente delle funzioni dell'organo cerebrale senza distruggerne il tessuto.

Conciliazione: è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Contraente: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Domicilio: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. Ai sensi del presente contratto si considera domicilio anche il luogo di dimora, in Italia, ove l'Assicurato trascorre il periodo di convalescenza. Si intendono escluse in ogni caso strutture sanitarie pubbliche e private.

Frattura: la lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti.

Frattura di colles: la frattura del radio e dell'ulna, scomposta al polso.

Frattura composta: quando i monconi di frattura permangono a contatto, mantenendo l'asse anatomico dell'osso.

Frattura scomposta: quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto.

Frattura esposta: quando il moncone osseo perfora l'epidermide.

Frattura multipla: più di una frattura sullo stesso osso.

Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. a titolo di risarcimento del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto di assicurazione.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato.

Lussazione: lo spostamento permanente di due su-

perfici articolari che hanno perso, più o meno completamente, i rapporti che esistono normalmente tra le due parti.

Mediazione: è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Monte Punti: indica il punteggio attribuito ai sensi dell'Art. 2.6.2 delle Condizioni di Assicurazione ed in base al quale le garanzie di Assistenza Sanitaria a domicilio operano nei confronti dell'Assicurato che ha patito un infortunio.

Non autosufficienza: viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assicurato che, da comprovata certificazione medica, risulti incapace di svolgere, senza ausilio, almeno 3 delle 4 attività elementari della vita quotidiana come di seguito elencate:

- vestirsi, svestirsi e riporre gli indumenti:
- andare al bagno ed usarlo e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad es.: lavarsi, radersi, pettinarsi, etc.):
- spostarsi dal letto alla sedia e dalla sedia al letto:
- mangiare e bere anche cibo o bevande preparati da altri.

Organismo di conciliazione: è l'organismo presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, costituito presso le Camere di Commercio ed iscritto al registro di cui al D.lgs 28/2010.

Polizza: il documento cartaceo che prova la stipula del presente contratto di assicurazione.

Premio: il corrispettivo annuo dovuto dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Sforzo: l'impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle normali attività e dagli atti di forza lavorativi dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società / Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli

interventi sul posto ed erogare le prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio.

Ustione di secondo grado: le lesioni provocate dal calore che determinano la distruzione degli strati superficiali della pelle.

Ustioni di terzo grado: le lesioni provocate dal calore che distruggono l'intero spessore della pelle.

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Il contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere sottoscritto esclusivamente presso gli uffici postali di Poste Italiane S.p.A.

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come meglio specificato all'Art. 2.4.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;

- c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento mensile:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta.
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale.

In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

il contratto si rinnova tacitamente e la garanzia è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, salvo quanto previsto al successivo Art. 2.3. In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (ed iscritte al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica, e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, come specificato all'Art. 2.4. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

La garanzia relativa agli Infortuni vale per il mondo intero. L'Assistenza sanitaria a domicilio vale per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e per le prestazioni ivi erogate.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione).

Infortunati e Assistenza Sanitaria a domicilio

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.1 - Rischio assicurato

Il contratto copre gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie;
- di ogni altra normale attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una **frattura ossea**, una **lussazione**, una **ustione** o una **commozione cerebrale**.

Sono coperti anche gli infortuni che hanno le conseguenze di cui sopra anche quando:

- a) derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- b) derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- c) determinati da sforzo, esclusi gli infarti;
- d) causati da malessere o maleore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- e) conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

A seguito dell'infortunio dell'Assicurato, indennizzabile a termini di polizza, che sia avvenuto esclusivamente nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, è inoltre prevista l'erogazione di prestazioni di **Assistenza Sanitaria a domicilio** - da effettuarsi esclusivamente nei territori sopra menzionati - alle quali il medesimo Assicurato può accedere secondo le modalità e le tempistiche descritte all'Art. 3.2.

Art. 2.2 - Persone assicurate

L'assicurazione copre le persone fisiche esplicitamente indicate in polizza, nel numero massimo di 2 entità, purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o della Città del Vaticano.

Trascorso il primo anno di vigenza del contratto, il Contraente avrà la facoltà di indicare, mediante comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, un nuovo Assicurato, purché il numero totale degli Assicurati coperti dall'assicurazione rientri nel numero massimo di 2 unità; è altresì data facoltà al Contraente di ridurre il numero degli Assicurati, mediante

comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, nonché di comunicare la sostituzione degli Assicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuate una sola volta al mese nel caso di frazionamento mensile e una sola volta l'anno in caso di frazionamento annuale.

Le variazioni che comportano l'incremento del numero degli Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento delle maggiori somme dovute.

Le variazioni che comportano la diminuzione di Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno della prima scadenza di pagamento successiva alla richiesta.

Le richieste di sostituzione di uno o più Assicurati hanno effetto dal momento della ricezione da parte della Società della comunicazione del Contraente.

Resta inteso fra le parti che la durata dell'assicurazione e le scadenze di premio o dei suoi frazionamenti non muteranno a seguito delle comunicazioni del Contraente previste dal presente articolo.

In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per lo stesso Assicurato più di una Polizza.

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi dell'eventualità che l'Assicurato già goda delle garanzie assicurative offerte dal presente contratto e, solo a seguito di tale esame, potrà sottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo su tale eventualità dovrà essere effettuato dal Contraente all'atto della comunicazione di inclusione in copertura di un nuovo Assicurato.

Art. 2.3 - Limiti di età

Sono assicurabili le persone di età compresa tra 59 e 79 anni all'atto della sottoscrizione. La copertura assicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascun Assicurato, ferme restando le ipotesi di scioglimento dell'assicurazione ai sensi di legge e del presente contratto, fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell'80° anno di età.

Qualora la copertura assicurativa di cui al presente contratto interessi due Assicurati ed uno di essi raggiunga il limite di età di cui al comma precedente, la copertura rimarrà in vigore per il solo Assicurato la cui età è compresa nei suddetti limiti.

Art. 2.4 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, paralisi, infezione HIV, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico-cerebrali, forme maniacodepressive, stati paranoici. L'Assicurazione non copre le persone colpite da mutilazioni rilevanti o da invalidità permanente già accertata pari o superiore

ai 2/3 della capacità generica valutata in riferimento alla Tabella INAIL (D.P.R. 1124/65).

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità propria ovvero dell'Assicurato diverso dal Contraente, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo sullo stato di assicurabilità dovrà essere inoltre effettuato dal Contraente all'atto della comunicazione di inclusione in copertura di un nuovo Assicurato, prevista dall'Art. 2.2 che precede.

Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo che l'Assicurato al momento della stipula ovvero dell'estensione a nuovi Assicurati ai sensi dell'Art. 2.2, era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, l'adesione deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell'Art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà, limitatamente all'As-

sicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 - Prestazioni assicurate

2.5.1 - Prestazioni assicurate dalla garanzia Infortuni

Se l'infortunio ha per conseguenza una **frattura ossea**, una **lussazione**, una **ustione** o una **commozione cerebrale**, Poste Assicura S.p.A. liquida gli indennizzi previsti per i casi elencati nella seguente tabella:

PRESTAZIONI	INDENNIZZI
1) Anca o Bacino (escluso femore o coccige) Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Tutti gli altri tipi di fratture	€ 4.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00
2) Femore/Tallone Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Tutti gli altri tipi di fratture	€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00
3) Gamba, Cranio, Clavicola, Gomito, Avambraccio, Omero Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico Tutti gli altri tipi di fratture	€ 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 750,00
4) Fratture di Colles Esposte Tutti gli altri tipi di fratture	€ 1.000,00 € 800,00
5) Scapola, Rotula, Sterno, Mano (escluso polso e dita), Piede (escluse dita e tallone) Tutte le fratture esposte Tutte le altre fratture composte/scomposte	€ 1.000,00 € 800,00

SEGUE TABELLA →

PRESTAZIONI	INDENNIZZI
6) Colonna Vertebrale (vertebre escluso il coccige) Fratture del corpo/anello vertebrale Fratture di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo Frattura che determini un danno neurologico permanente Tutti gli altri tipi di fratture	€ 4.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
7) Mascella inferiore Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Tutti gli altri tipi di fratture	€ 1.500,00 € 750,00
8) Una o più Costole, Zigomo, Coccige, Mascella Superiore, Naso, uno o più Dita del Piede, uno o più Dita della Mano. Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Fratture multiple, di cui almeno una scomposta Tutti gli altri tipi di fratture	€ 750,00 € 500,00 € 500,00 € 300,00
9) Ustioni di secondo e terzo grado su: almeno il 27% della superficie del corpo almeno il 18% della superficie del corpo almeno il 9% della superficie del corpo almeno il 4,5% della superficie del corpo	€ 4.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 750,00
10) Lussazioni Colonna vertebrale Anca Ginocchio Polso o Gomito Caviglia o Spalla, Mascella, Uno o più dita del Piede o della Mano	€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00
11) Commozione cerebrale	€ 1.500,00

Per ogni infortunio denunciato, la somma massima liquidabile è di Euro 8.000,00.

2.5.2 - Prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio

All'Assicurato che abbia denunciato un sinistro per infortunio indennizzabile ai sensi del presente contratto, viene offerta la possibilità di usufruire delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio che seguono.

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

1) Invio di un medico generico

Qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica richiesta dall'Assicurato, la Struttura Organizzativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

Qualora non sia disponibile l'invio del medico nei tempi proporzionali all'urgenza richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà al trasferimento dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio,

senza che vengano dedotti dal Monte Punti di cui al successivo Art. 2.6.2 punti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'invio del medico generico.

Resta inteso che in nessun caso la Struttura Organizzativa potrà sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né far fronte alle eventuali spese sostenute dall'Assicurato.

2) Assistenza infermieristica

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da personale infermieristico, al fine di eseguire terapie prescritte con prescrizione medica, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il reperimento e l'invio di personale convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato.

3) Invio fisioterapista

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, al fine di eseguire terapie prescritte con prescrizione medica, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il reperimento e l'invio di personale convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato.

4) Invio di un operatore socio-assistenziale

Qualora l'Assicurato versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certificazione medica, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio un operatore socio-assistenziale che possa supportare l'Assicurato nelle attività quotidiane e prestare aiuto per la cura dell'igiene personale.

5) Reperimento e consegna farmaci

Qualora l'Assicurato, nei 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi dell'infortunio, versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certificazione medica, potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La Struttura Organizzativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 48 (quarantotto) ore successive.

6) Prelievo campioni

Qualora l'Assicurato versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certificazione medica, e necessiti di effettuare con urgenza un esame ematochimico prescritto dal proprio medico curante, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.

Rimarranno a carico dell'Assicurato i costi degli esami effettuati presso i laboratori di analisi convenzionati con la Struttura Organizzativa.

7) Consegna esiti esami

Qualora l'Assicurato versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certificazione medica, e necessiti di ritirare con urgenza i risultati degli esami ematochimici o i referti di accertamenti diagnostici effettuati

a seguito di infortunio, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di recapitarli presso il proprio domicilio. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell'Assicurato, al quale l'Assicurato medesimo consegnerà apposita delega per il ritiro dei documenti. Lo stesso corrispondente provvederà alla consegna della documentazione richiesta entro le 72 (settantadue) ore successive.

Rimarrà a carico dell'Assicurato il costo degli esami/accertamenti diagnostici.

8) Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi

Qualora l'Assicurato versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certificazione medica, e necessiti di particolari apparecchiature e/o supporti riabilitativi sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la ricerca e la consegna delle apparecchiature necessarie presso il proprio domicilio. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'Assicurato il denaro necessario.

Qualora l'Assicurato necessiti, al termine dell'eventuale noleggio, di restituire l'apparecchiatura e/o supporto riabilitativo utilizzato, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa l'organizzazione di tale ulteriore prestazione.

Si intendono in ogni caso esclusi:

- il trasporto di apparecchiature e/o supporti che richiedano mezzi specifici o eccezionali;
 - le operazioni di montaggio o smontaggio dell'apparecchiatura e/o supporto riabilitativo.
- Rimarrà a carico dell'Assicurato il costo dell'acquisto/noleggio dell'apparecchiatura e/o supporto riabilitativo.

Art. 2.6 - Criteri di indennizzabilità**2.6.1 - Criteri di indennizzabilità della garanzia Infortuni**

Frattura ossea: La frattura ossea deve essere diagnosticata entro 3 mesi dalla data dell'infortunio perché sia indennizzabile ai sensi della presente polizza, fermo restando che l'infortunio deve essere avvenuto durante il periodo di copertura della presente assicurazione.

Nel caso venga denunciato un sinistro per una frattura e contemporaneamente venga diagnosticato il diabete, l'osteoporosi o qualsiasi altra malattia delle ossa, l'assicurazione copre per il sinistro denunciato, ma da quel momento sarà esclusa con effetto immediato, per l'Assicurato

in questione, la prestazione per le fratture ossee. L'Assicurato potrà usufruire di tutte le altre prestazioni assicurate.

Danno neurologico permanente a seguito frattura colonna vertebrale: in caso di frattura che determini un danno neurologico permanente strumentalmente accertato presso struttura pubblica, l'indennizzo verrà calcolato sommando a quest'ultimo quello previsto per una qualsiasi frattura che abbia determinato detto danno.

Criterio di misurazione della percentuale corporea colpita da ustioni: il Contraente e la Società convengono che la testa ed una delle due braccia coprono il 9% della superficie corporea; la parte anteriore del corpo, la parte posteriore del corpo e ogni gamba coprono ognuna il 18% della superficie corporea; i genitali coprono il restante 1%.

Lussazioni: la riduzione di lussazione, indennizzabile solo se conseguente ad infortunio, deve essere effettuata in un ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità e la procedura deve essere eseguita da un medico che valuti la necessità di eseguire la riduzione con o senza anestesia. Prima della riduzione deve essere stato eseguito esame radiografico. Non potrà in ogni caso essere rimborsata una lussazione che colpisca la medesima parte anatomica (recidiva).

2.6.2 - Criteri di indennizzabilità delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio

Le garanzie di Assistenza Sanitaria a domicilio operano esclusivamente a seguito di infortunio denunciato dall'Assicurato nei termini della polizza Infortuni e considerato indennizzabile ai sensi della polizza (in particolare ai sensi degli Artt. 2.1 e 2.6.1):

- nel periodo di difficoltà/bisogno conseguente all'infortunio, per talune garanzie comprovate da adeguata documentazione medica;
- se richieste non oltre il 120° giorno successivo alla data dell'infortunio;
- con costi a carico della Società entro il limite del Monte Punti massimo attribuito sulla base delle tabelle riportate nelle pagine successive:

PRESTAZIONI	PUNTEGGI
1) Anca o Bacino (escluso femore o coccige) Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Tutti gli altri tipi di fratture	130 punti 65 punti 30 punti
2) Femore/Tallone Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Tutti gli altri tipi di fratture	100 punti 65 punti 30 punti
3) Gamba, Cranio, Clavicola, Gomito, Avambraccio, Omero Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico Tutti gli altri tipi di fratture	85 punti 30 punti 30 punti 25 punti
4) Fratture di Colles Esposte Tutti gli altri tipi di fratture	30 punti 28 punti
5) Scapola, Rotula, Sterno, Mano (escluso polso e dita), Piede (escluse dita e tallone) Tutte le fratture esposte Tutte le altre fratture composte/scomposte	30 punti 28 punti
6) Colonna Vertebrale (vertebre escluso il coccige) Fratture del corpo/anello vertebrale Fratture di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo Frattura che determini un danno neurologico permanente Tutti gli altri tipi di fratture	130 punti 65 punti 30 punti 30 punti
7) Mascella inferiore Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Tutti gli altri tipi di fratture	50 punti 25 punti
8) Una o più Costole, Zigomo, Coccige, Mascella Superiore, Naso, uno o più Dita del Piede, uno o più Dita della Mano. Fratture multiple di cui una composta/scomposta e una esposta Una frattura esposta Fratture multiple, di cui almeno una scomposta Tutti gli altri tipi di fratture	25 punti 15 punti 15 punti 10 punti
9) Ustioni di secondo e terzo grado su: almeno il 27% della superficie del corpo almeno il 18% della superficie del corpo almeno il 9% della superficie del corpo almeno il 4,5% della superficie del corpo	130 punti 65 punti 50 punti 25 punti
10) Lussazioni Colonna vertebrale Anca Ginocchio Polso o Gomito Caviglia o Spalla, Mascella, Uno o più dita del Piede o della Mano	100 punti 65 punti 30 punti 28 punti 20 punti
11) Commozione cerebrale	50 punti

Il Monte Punti massimo per ogni infortunio è pari a 260 punti.

L'Assicurato, al verificarsi di un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza (si vedano in particolare gli Artt. 2.1, 2.5.1 e 2.6.1) potrà usufruire del Monte Punti attribuito sulla base della tabella che precede, da utilizzare in prestazioni accessorie di Assistenza

Sanitaria a domicilio erogabili dalla Struttura Organizzativa in base alle esigenze dell'Assicurato, che potrà combinare liberamente le prestazioni secondo la tabella di seguito riportata.

Ogni prestazione richiesta ridurrà il Monte Punti a disposizione dell'Assicurato.

Relativamente alle modalità di richiesta dell'attivazione delle prestazioni si rimanda all'Art. 3.2.

Medico generico diurno (a visita)	6 punti
Medico generico notturno (dalle 20:00 alle 8:00) o festivo (a visita)	8 punti
Assistenza infermieristica (minimo 2 ore consecutive)	4 punti + 2 punti per ogni ora aggiuntiva
Fisioterapista	5 punti per ogni ora di seduta
Operatore socio-assistenziale (minimo 3 ore consecutive)	6 punti + 2 punti per ogni ora aggiuntiva
Reperimento e consegna farmaci (per servizio)	4 punti
Prelievo campioni (per servizio)	6 punti
Consegna esiti esami (per servizio)	5 punti
Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi (per servizio)	8 punti consegna 8 punti riconsegna

Art. 2.7 - Esclusioni

Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all'Art. 2.4, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

a) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, gli infortuni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare, chimica o biologica;

b) guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni;

c) infortuni subiti dall'Assicurato:

- in conseguenza di ubriachezza, sotto l'influenza di narcotici, stupefacenti o psicofarmaci, almeno che siano stati prescritti dal medico curante;
- in conseguenza di azioni dolose o delittuose dell'Assicurato;
- nella pratica di paracadutismo, alpinismo, speleologia, lotta nelle sue varie forme e sport aerei in genere, di immersione con autorespiratore e, a livello professionistico, di sport, corse, gare e relative prove ed allenamenti;

d) tentato suicidio e atti di autolesionismo;

e) partecipazione a competizioni (e relative prove e allenamenti) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

f) durante operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni indennizzabili ai sensi del presente contratto;

g) per osteoporosi o frattura patologica, nel caso in cui siano state diagnosticate prima della data di efficacia della copertura assicurativa di cui al presente contratto;

h) per le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;

i) dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Art. 2.8 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Fermo quanto previsto all'Art. 2.2, il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione a Poste Assicura S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell'Art. 1910, 3° comma, del codice civile, il Contraente o l'Assicurato sarà tenuto a comunicare alla Società l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

Norme relative ai sinistri

Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 3.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

In caso di sinistro la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da verbale di pronto soccorso o analoga certificazione medica se l'infortunio ha richiesto un intervento di primo soccorso come meglio specificato nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia deve essere inviata tramite lettera raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve consentire a Poste Assicura S.p.A. o alle persone indicate da Poste Assicura S.p.A. le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni, a tal fine sciogliendo dall'eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività. Poste Assicura S.p.A. ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella inviata e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato o completato la liquidazione delle prestazioni.

Art. 3.2 - Richiesta di attivazione delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza (si vedano in particolare gli Artt.2.1, 2.5.1 e 2.6.1) che generi uno stato di difficoltà e quindi un bisogno urgente, laddove l'Assicurato voglia attivare le garanzie di cui all'Art. 2.5.2, dovrà telefonare al Numero Verde

800.55.40.84

fornendo:

- le proprie generalità (nome e cognome);
- il n. sinistro infortuni precedentemente aperto (indicato sulla relativa pratica);

- la/le prestazione/i richiesta/e;
- il proprio indirizzo e recapito telefonico.

La richiesta delle prestazioni di Assistenza Sanitaria a domicilio potrà essere effettuata solo dopo aver ricevuto conferma da parte della Società circa l'indennizzabilità dell'infortunio, e quindi attribuzione del numero di Monte Punti disponibile per la fruizione delle coperture di Assistenza Sanitaria a domicilio, comunque entro 120 giorni dalla data del verificarsi dell'infortunio.

L'inosservanza delle modalità di denuncia di cui al presente contratto può compromettere il diritto alla prestazione. Gli interventi di Assistenza Sanitaria a domicilio dovranno essere disposti ed organizzati direttamente dalla Struttura Organizzativa, pena la decadenza del diritto alla prestazione e pertanto, laddove l'Assicurato abbia provveduto autonomamente a procurarsi servizi analoghi, il costo di tali servizi rimarrà a suo carico. L'organizzazione delle prestazioni sarà effettuata nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Art. 3.3 - Collegio medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni particolare formalità, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa di detto verbale, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Mod. 0063/2 Ed. giugno 2011

data ultimo aggiornamento: 20 giugno 2011

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, La invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro. Le consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" di seguito riportato e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell'Assicurato facendo particolare attenzione alle sezioni "Dati del Contraente" e "Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio".

Nella sezione "Dati relativi all'infortunio" La invitiamo ad indicare con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortunio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile:

- le cause;
- le circostanze;
- le conseguenze dell'infortunio;

senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell'infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito, entro 15 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio, con lettera raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

È considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell'Ufficio Postale o data di ricezione del fax.

Contestualmente all'invio del suddetto Modulo o successivamente, non appena disponibile, vanno trasmessi in funzione del tipo di richiesta di indennizzo i seguenti documenti:

A) Frattura

1. Certificato di pronto soccorso o analogha certificazione.
2. Esame radiografico dal quale si evidenzi la frattura.
3. Esame strumentale attestante il danno neurologico in caso di frattura della colonna vertebrale che abbia comportato tale complicità.

B) Ustioni

1. Certificato di pronto soccorso o analogha certificazione di pari valore probatorio.

2. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti la cura delle ustioni.
3. Cartella clinica completa in caso di ricovero.

C) Lussazioni

1. Certificato di pronto soccorso o analogha certificazione.
2. Esame radiografico eseguito prima della riduzione.

D) Commozione cerebrale

1. Certificato di pronto soccorso che attesti il trauma cranico commotivo.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'originale delle radiografie eseguite o la copia conforme all'originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale).

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sul conto BancoPosta, Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale intestati all'Assicurato.

A tal fine, Le ricordiamo di compilare con esattezza i campi relativi alla modalità di pagamento prescelta.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO- STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINI- STRO.

Informativa privacy relativamente all'atti- vità liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione

Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Postapersona Infortuni Senior
Via B. Alimena , 111 - 00173 Roma

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative alle modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.316.181 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Postaprotezione Infortuni Senior Modulo di Denuncia Sinistro

Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma

oppure

a mezzo fax al numero **06.5492.4475**

unitamente ai documenti indicati nella "Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro" allegato al Fascicolo Informativo. Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

Dati del Contraente

Cognome Nome

Numero di polizza Data di nascita (gg/mm/aa)

Luogo di nascita Sesso ☐ M ☐ F

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Telefono

Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio

Cognome Nome

Data di nascita (gg/mm/aa) Luogo di nascita Sesso ☐ M ☐ F

Indirizzo recapito

C.A.P. Comune Prov.

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Telefono

Dati relativi all'infortunio (barrare con "x" il caso che interessa):

Lussazione ☐ Ustione ☐ Frattura ☐ Commozione cerebrale ☐

Data accadimento (gg/mm/aa) Ora Luogo dell'infortunio

Descrizione causa e circostanze dell'infortunio.....

.....

.....

Descrizione conseguenze immediate/Diagnosi.....

.....

.....

.....

Modalità di pagamento (barrare con "x" la modalità prescelta):

☐ Accredito sul C/C BancoPosta dell'Assicurato N°. IBAN

☐ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell'Assicurato (Libretto N°

☐ Assegno postale intestato all'Assicurato (Indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)

.....

Luogo e Data.....

Firma dell'Assicurato

Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice) La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali e degli Assicurati e sui diritti connessi⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurativa

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a Suo favore o degli Assicurati la nostra Società deve disporre di dati personali che riguardano Lei e gli Assicurati - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽²⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge⁽³⁾ - e deve trattarli al fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti da questo contratto, in adempimento di specifici obblighi di legge o regolamentari o della normativa europea ovvero per finalità assicurativa⁽⁴⁾, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali o degli Assicurati sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che riguardano Lei o gli Assicurati abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁵⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali e degli Assicurati non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati e degli Assicurati non potremmo fornire i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro. Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina anticiclaggio; così pure i Suoi o degli Assicurati dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati: a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento, anche in virtù di obblighi di legge o di regolamento e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o cor-

relati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁽⁶⁾; a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi operanti anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta per quest'ultimi, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nel modulo-denuncia), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) indicate sul plico postale; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo infine che è previsto il diritto dell'interessato di conoscere in ogni momento quali sono i dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. E' previsto anche il diritto per l'interessato di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁷⁾. Per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Codice è possibile rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

NOTE

- 1) Come previsto dall'Art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 5) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere trattati o comunicati da taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
 - banche e intermediari finanziari;
 - professionisti legali;
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'Art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, così come sostituito dall'Art. 2 della legge 15 luglio 1991 n. 197; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 7) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

